REFERENDUM POPOLARI

DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011

CONVOCAZIONE DEI COMIZI

IL SINDACO

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo e successive modificazioni;

Visto l'articolo 34 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, applicabile ai referendum a norma dell'articolo 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

RENDE NOTO

che, con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 4 aprile 2011, sono state convocate per i giorni di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011 i comizi per lo svolgimento dei seguenti referendum popolari:

REFERENDUM POPOLARE N. 1

Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

Abrogazione

« Volete voi che sia abrogata l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (recante: "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia") e dall'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea", convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale? »

REFERENDUM POPOLARE N. 2

Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato

in base all'adeguata remunerazione del capitale investito

Abrogazione parziale di norma

« Volete voi che sia abrogata il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito"? »

REFERENDUM POPOLARE N. 3

Nuove centrali per la produzione di energia nucleare

Abrogazione parziale di norme

« Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera c) "di localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare"; nonché il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 79, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disposizioni per la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica", limitatamente alle seguenti parti: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare"; art. 23, comma 3, limitatamente alle parole: "Con i provvedimenti di cui sopra vengono altresì stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di dismissione degli impianti di cui al primo periodo"; art. 23, comma 2, lettera e), limitatamente alle parole: ", con esclusione delle sanzioni previste nella costruzione e nell'esercizio degli impianti e delle strutture, alla quale si fanno divieto di trasferire sui conti a carico degli utenti finali"; art. 23, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: "dei benefici di natura fiscale di natura diversa dalla natura"; art. 23, comma 2, lettera g), limitatamente alle parole: "la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per"; art. 23, comma 2, lettera g), limitatamente alla parola "per" che segue le parole "dei rifiuti radioattivi"; art. 23, comma 2, lettera h) "le prevalenze che le opposizioni esistite al negoziato e alle operazioni tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli chiusi dovranno, dalle Autorità competenti di Paesi membri dell'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (AEANOCSE) o dalle autorità competenti, di Paesi non in quali siano dichiarati secondo l'ordinanza di comportazione transfrontaliera nel nostro territorio, siano considerate valide in Italia, previo approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare"; art. 23, comma 2, lettera h), limitatamente alle parole: "gli oneri relativi al"; art. 23, comma 2, lettera i), limitatamente alle parole: "a tutto carico degli esercenti le attività nucleari e pertanto esenti"; art. 23, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: "di quelli relativi alle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare devono provvedere alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»"; art. 23, comma 2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole "per le progettazioni"; art. 23, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni locali per l'accettazione degli impianti e per la gestione degli impianti"; art. 23, comma 2, lettera q) "q) pertanto, nell'ambito delle risorse di bilancio di quantità allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità"; art. 23, comma 3. "Nei pareri devono agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 246 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"; art. 25, comma 4: "4. Al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti: «, energia nucleare prodotta nel territorio nazionale»"; art. 26: art. 29, comma 1. limitatamente alle parole: "gli impianti pubblici dell'energia nucleare"; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "sia da impianti di produzione di elettricità sia"; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: "costruzione, l'esercizio e la"; art. 29, comma 4, limitatamente alle parole: "dell'archivio di priorità e indirizzi di gestione energetica nazionale n"; art. 29, comma 5, lettera a), limitatamente alle parole: "degli impianti nucleari non ancora in fase infrastrutturale."; art. 29, comma 5, lettera b), limitatamente alle parole: "del progetto, della costruzione e dell'esercizio degli impianti non ancora, anche delle infrastrutture pertinenziali"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: ", delle fasi i lavori della infrastrutturazione"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "da parte dei beneficiari aggiunti"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "di cui alle autorizzazioni"; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle parole: "conclusione"; art. 29, comma 5, lettera h): "h) l'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti derivanti dalle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazione ordinaria che straordinaria"; art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: "di esercizio e"; art. 183, comma 1, lett. e), del d.lgs. 3 luglio 2010, n. 104, limitatamente alle parole: "ivi comprese quelle inerenti l'energia da fonte nucleare"; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante "Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di immagazzinamento temporaneo e definitivo dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99", limitatamente alle seguenti parti: il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; il titolo del decreto legislativo, limitatamente alle parole: "e campagne informative al pubblico"; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: "della disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,"; art. 1, comma 3, lettera a): "a) le procedure e i requisiti tecnici per la localizzazione nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di esercizio e di dismissione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), nonché per l'esercizio degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), nonché per l'esercizio degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: "e dei rifiuti radioattivi derivanti da tali attività di costruzione, di esercizio e di dismissione degli impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), limitatamente alle parole: "e dei rifiuti radioattivi"; art. 1, comma 3, lettera b): "b) il Portale per la determinazione degli impianti nucleari"; art. 1, comma 3, lettera d): "d) il Portale per la determinazione degli impianti nucleari"; art. 1, comma 3, lettera e): "e) le misure compensative e le forme delle campagne informative di cui al comma 4 e le risorse di cui al comma 5 per le popolazioni di cui alla lettera b), con corrispettivo in favore delle popolazioni delle imprese operanti nel territorio nazionale di cui a degli enti locali interessati"; art. 1, comma 1, lettera c): limitatamente alle parole: "e forme"; art. 1, comma 1, lettera c): "c) le forme e le programmi per la definizione e la realizzazione di una "Campagna di informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da fonte nucleare"; art. 1, comma 3, lettera b): "b) le sanzioni irrogabili in caso di violazione delle misure preventive di cui al precedente comma"; art. 2, comma 1, lettera b): "b) "autorizzazione" il provvedimento nazionale rilasciato alle condizioni e alle modalità stabilite dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, relativo ai parametri di riferimento che qualificano l'idoneità ad insediamento di impianti, nucleari"; art. 2, comma 1, lettera c): "c) "sito" è la porzione dell'area nella quale viene costruita e per l'insediamento di una o più impianti nucleari"; art. 2, comma 1, lettera e): "e) "impianti nucleari" sono gli impianti di produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, nonché ogni sito, comprensivo delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi compreso le connessioni che siano utili allo stesso al fine di consentire il trasporto del combustibile nucleare, dei rifiuti radioattivi direttamente connessi ad impianti nucleari"; art. 2, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali sono definiti gli di cui ai commi precedenti, le potenze delle radiazioni ionizzanti e le tecnologie nucleari"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "la potenza complessiva ivi compresa nei limiti di cui sopra e di nuovi in esercizio degli impianti nucleari da realizzare"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "valore di riferimento dell'energia nucleare in termini di riduzione e diversificazione energetica"; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "i benefici economici e sociali e definire le linee guida del processo di realizzazione"; art. 3, comma 3: "3. La Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia energetica nazionale di cui all'art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; art. 3, comma 3, lettera a): "a) la definizione dell'energia nucleare, in termini di incremento nel breve periodo e degli impianti, di eventuale impianto nella indipendenza ne della popolazione e nel rispetto dei rischi di proliferazione nel"; art. 3, comma 3, lettera b): "b) il bandito, in termini di incertezza degli approvvigionamenti derivanti dall'approvvigionamento di una quota significativa di energia nucleare nel mix di energia e nazionale"; art. 3, comma 3, lettera c): "c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica con le eventuali modalità per impianti di fabbricazione nucleare nel breve periodo"; art. 3, comma 3, lettera d): "d) il contributo che si intende apportare, attraverso il ricorso all'energia nucleare, in quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nazionali in materia di energia nell'ambito del quadro della energia nucleare della produzione degli impianti, chiusure-dismissioni"; art. 3, comma 3, lettera e): "e) il sistema di allocazione e di organizzazione industriale e le capacità dell'industria nazionale ed internazionale di realizzare gli obiettivi del programma"; art. 3, comma 3, lettera f): "f) gli orientamenti, nella misura della Unità nucleare sia da consentire obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e l'entità necessaria di personale anche attraverso la formazione e la previsione di assunzione di operai e tecnici in Italia"; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente alle parole: "impianti a base uranio per i nuovi insediamenti e per gli"; art. 3, comma 3, lettera h): "h) le tariffe orarie per il sistema industriale italiano e il permanente delle compensazioni per popolazione e sistema delle imprese"; art. 3, comma 3, lettera i): "i) la capacità di trasmissione di energia elettrica nazionale, con l'eventuale proposta di adeguamento della rete al fine di evitare fenomeni di potenza di sovraccarico"; art. 3, comma 3, lettera l): "l) gli obiettivi in materia di approvvigionamento, limitatamente ad eventuali nuovi nucleari"; Titolo II, rubricato "Procedimento unico per la localizzazione, la realizzazione e l'esercizio degli impianti nucleari, disposizioni sul trasferimento degli impianti", comprendente gli art. da 4 a 24; art. 26, comma 1, limitatamente alle parole: "della dismissione"; art. 26, comma 5, lettera d), limitatamente alle parole: "nonché degli operatori interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi il corrispettivo per le attività di cui all'art. 27, non escludendo eventuali modifiche con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ed"; art. 26, comma 5, lettera d), limitatamente alle parole: ", al fine di creare le condizioni locali per l'accettazione degli impianti e per la gestione degli impianti"; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: "e dalla data delle valutazioni conformi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica di cui all'art. 9"; art. 27, comma 4, limitatamente alle parole: ", comma 2"; art. 27, comma 10, limitatamente alle parole: "Si applica quanto previsto dall'art. 12"; art. 29, art. 30, comma 1, limitatamente alle parole: "relative ai rifiuti radioattivi rientranti nelle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo e di tutte quelle attività relative ai rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo"; art. 30, comma 2: "2. Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il concessionario di cui al comma 1 lettera a) della Sogin S.p.A. secondo criteri definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'università e Ricerca che siano emessi dal «Gestore nazionale» del consorzio di radioattività. Tale consorzio è disposto secondo quanto previsto all'art. 23, comma 4"; art. 31, comma 3: "3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti radioattivi derivanti da attività già esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, per i quali rimane fermo la disciplina di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, così come modificato dall'art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13."; Titolo IV, rubricato "Campagna di informazione"; comprendente gli art. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: "1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: il comma 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; le lettere b), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 23 e 23 della legge 3 agosto 1975, n. 393" ? »

REFERENDUM POPOLARE N. 4

Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale

« Volete voi che siano abrogati l'art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante "Disposizioni in materia di legittimo impedimento a comparire in udienza" ? »

* * *

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2011.

LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI DOMENICA 12 GIUGNO E LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011:

- nel giorno di **DOMENICA 12 GIUGNO 2011** la votazione avrà inizio alle ore 8 del mattino e proseguirà senza sosta alle ore 22 dello stesso giorno di domenica; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare;
- nel giorno di **LUNEDÌ 13 GIUGNO 2011** la votazione avrà inizio alle ore 7 del mattino e proseguirà senza sosta alle ore 15 dello stesso giorno di lunedì; gli elettori che a tale ora si troveranno ancora nei locali del seggio saranno ammessi a votare.

OSNAGO, addì 28 aprile 2011

IL SINDACO
PAOLO STRINA

COMUNE DI OSNAGO

L'ELETTORE, PER VOTARE, DEVE ESIBIRE AL PRESIDENTE DI SEGGIO

LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE E UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

COMUNE DI OSNAGO

N° 212 REG. PUBBLICAZIONI
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO
DAL 28 APRILE AL 13 GIUGNO
IL MESSO COMUNALE